

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Rapporto Conclusivo

Attività di controllo ex art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comma 3

Centrale Termoelettrica “Ettore Majorana” – ENEL Produzione S.p.A.

Decreto di AIA DVA-DEC-2010-0000899 del 30/11/2010

***Attività di controllo effettuata il 03/06/2021 in modalità da remoto e dal 08/06/2021 al 09/06/2021
in presenza***

Data di emissione 27 settembre 2021

Indice

1	Premessa.....	3
1.1	Definizioni e terminologia.....	3
1.2	Finalità del presente Rapporto.....	4
1.3	Campo di applicazione.....	4
1.4	Autori e contributi del Rapporto.....	4
2	Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione.....	6
2.1	Dati identificativi del gestore.....	6
2.2	Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto (se applicabile).....	6
3	Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere.....	7
3.1	Evidenze oggettive.....	7
3.2	Risultanze e relative azioni da intraprendere.....	8

1 Premessa

1.1 Definizioni e terminologia-

Attività di controllo ambientale: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Attività di controllo ordinaria: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

Attività di controllo straordinaria: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "ispezioni straordinarie" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA. Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

Violazioni della normativa ambientale: mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordicesimo (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non

osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

Condizioni per il gestore: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al gestore, diventano vincolanti per il gestore medesimo.

Criticità: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

1.2 Finalità del presente Rapporto

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.3 Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del medesimo Decreto.

1.4 Autori e contributi del Rapporto

Il presente documento è stato redatto da ISPRA e contiene anche i contributi tecnici forniti da ARPA Sicilia.

Per ISPRA:

Claudio Numa ISPRA

Simona Calà ISPRA

Per ARPA :

Giovanni Abbate UOC P3 ARPA

Hariberth Scaffidi Abbate UOC P3 ARPA

Sergio La Placa UOC S2 ARPA



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Il seguente personale ha avviato l'attività ispettiva effettuato una prima verifica documentale da remoto, in data 03 giugno 2021

Claudio Numa	ISPRA
Simona Calà	ISPRA
Giovanni Abbate	ARPA Sicilia
Lorenzo Gentile	ARPA Sicilia
Salvatore Blando	ARPA Sicilia
Gaia Imperiale	ARPA Sicilia
Fabio Patricolo	ARPA Sicilia
Alfredo Galasso	ARPA Sicilia
Sergio La Placa	ARPA Sicilia
Hariberth Scaffidi Abbate	ARPA Sicilia

Il seguente personale ha continuato l'attività ispettiva in data 8 e 9 giugno 2021 eseguita in loco e con collegamento a distanza

Claudio Numa	ISPRA
Simona Calà	ISPRA (da remoto)
Lorenzo Gentile	ARPA Sicilia
Salvatore Blando	ARPA Sicilia
Gaia Imperiale	ARPA Sicilia
Fabio Patricolo	ARPA Sicilia (per il 9 giugno)
Alfredo Galasso	ARPA Sicilia
Sergio La Placa	ARPA Sicilia (per il 9 giugno)
Hariberth Scaffidi Abbate	ARPA Sicilia

2 Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione

2.1 *Dati identificativi del gestore*

Ragione Sociale: ENEL Produzione S.p.A.

Sede stabilimento: Contrada Tonnarella 90018 Termini Imerese (PA)

Gestore: Michele VINCI, desunto da AIA o successive comunicazioni di variazioni

Delegato ambientale: Michele VINCI, identificato come risulta da procura rilasciata al numero di repertorio 62177 del 19 ottobre 2020, registrata al numero 10705 il 22 ottobre 2020

Impianto a rischio di incidente rilevante: NO

Sistemi di gestione ambientale: SI. ISO 14001 - Certificato EMAS n. EMS-6396/ANS del 14/09/2018

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica, all'indirizzo www.aia/minambiente.it.

2.2 *Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto (se applicabile)*

In riferimento a quanto indicato nell'allegato IV del D.M. 6 marzo 2017, n. 58 "*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis*", il Gestore ha inviato al MiTE e ad ISPRA, in data 31/01/2021 con Prot. ENEL PRO 0001575, **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.**

Durante la verifica documentale effettuata il 03 giugno 2021 si è preso atto che "*Per un disguido interno non è stata comunicata al MiTE la programmazione delle attività analitiche per la CTE. Si chiede al Gestore di poter integrare la tariffa.*".

Con nota prot. 6487 del 28/04/2021, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2020, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

3.1 Evidenze oggettive

L'attività di controllo è stata avviata con una riunione in modalità videoconferenza in data 03/06/2021, in cui sono state effettuate le prime verifiche documentali ed è stato presentato il programma di visita ispettiva previsto per le giornate del 08/06/2021 e 09/06/2021.

In data 07/06/2021 è stato effettuato un campionamento alle acque di scarico da parte di ARPA Sicilia; in data 08/06/2021 è stata ripresa l'attività di controllo con la visita in loco, che si è conclusa il giorno 09/06/2021, come da programma.

Le attività di verifica documentale sono state effettuate in parte da remoto, in modalità videoconferenza, al fine di ridurre l'esposizione al rischio biologico dal virus SARS-CoV-2 e di limitare per quanto possibile la permanenza dei soggetti coinvolti all'interno di sale riunioni, in parte, in loco, per il sopralluogo alle aree di interesse e per il proseguimento delle attività di verifica documentale da effettuare sul posto, a cui si aggiungono le verifiche di approfondimento della documentazione acquisita in sede di controllo e di quella successivamente trasmessa dal gestore, su richiesta del GI.

La visita in loco ha riguardato sopralluoghi presso la sala controllo, gli impianti di trattamento acque (DA, ITAA, TAS e ITAR), gli scarichi idrici e i depositi temporanei di rifiuti.

Durante la visita in loco è stata acquisita la seguente documentazione: schermate relative all'assetto di marcia degli impianti al momento del sopralluogo, dati SME relativi alle emissioni rilasciate durante un episodio di transitorio del 8 marzo 2021, i rapporti di prova relativi alle misure del secondo semestre 2020 per il punto di emissione della caldaia ausiliaria, l'ultimo rapporto AST sulle verifiche degli analizzatori SME installati sul TG 63, emesso in data 05/10/2020; i valori di temperatura misurati in continuo allo scarico SF1 relativi al mese di aprile 2021 e gli ultimi rapporti di prova (marzo 2021) disponibili per tutti gli scarichi idrici; l'evidenza dell'avvenuto intervento di riparazione di una valvola, il cui malfunzionamento aveva causato il superamento del VLE per il parametro temperatura nel mese di agosto 2020; una Relazione sulla valutazione del criterio differenziale (in adempimento a una condizione imposta nella precedente visita ispettiva del 2018); la documentazione, visionata a campione, per le verifiche sulla gestione dei rifiuti.

Durante la riunione di avvio controllo, effettuata da remoto in data 3/06/2021, il gestore ha comunicato il seguente assetto impiantistico della CTE: il gruppo a ciclo combinato 6 costituito da 2 TG (unità 62 – 63) + TV (unità 61) in marcia, le unità 42 e 53 disponibili per servizio di punta, l'unità 41 in riserva fredda.

All'atto della visita ispettiva, ripresa in data 8/06/2021, lo stato di esercizio dei gruppi termoelettrici ha visto in marcia il gruppo a ciclo combinato 6, in assetto TG 62 con potenza media prodotta pari a 117 MW + TV (unità 61); le unità 42 e 53 disponibili per servizio di punta, l'unità 41 in riserva fredda.

Il GI ha verificato a campione il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni installato ai camini C3 (punto di emissione del TG 62) e C4 (punto di emissione del TG 63), prendendo visione del report SME mensile relativo al mese di marzo 2021. In particolare, è stata presa visione del file di riepilogo mensile dei dati delle emissioni in atmosfera e dei flussi di massa relativi a entrambe le Sezioni Termoelettriche n. 62 e 63, in cui sono riportati i valori giornalieri delle concentrazioni di CO, NOx e O2 e i relativi flussi massici (espressi in t/giorno), la T e portata dei fumi, la potenza media erogata, il consumo di gas e il numero delle ore di normale funzionamento. Nello stesso



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



report, sono presenti: la concentrazione media mensile delle emissioni di CO, NO_x e O₂, confrontata con i VLE su base mensile per CO e NO_x;

- il flusso di massa mensile per CO e NO_x;
- i valori orari minimo e massimo per CO, NO_x e O₂ riscontrati nell'arco del mese.

Il gestore prende a riferimento i VLE mensili per CO e NO_x, invece del prescritto VLE orario per CO e dei prescritti VLE orario e giornaliero per NO_x e, pertanto, non c'è evidenza diretta del rispetto dei VLE orari per CO (30 mg/Nm³) e NO_x (40 mg/Nm³) e del VLE giornaliero per NO_x (30 mg/Nm³), attraverso la relativa verifica di conformità dei valori rilevati ai VLE, su base oraria per CO e su base sia oraria che giornaliera per NO_x.

Il gestore è tenuto a modificare gli attuali valori limite di riferimento per la verifica delle emissioni al rispetto dei VLE con quelli prescritti dall'AIA e a cambiare l'impostazione dei report SME, implementando un report SME giornaliero, in cui siano riportati i seguenti dati:

- i valori medi orari elaborati per CO, NO_x e O₂, il relativo indice di disponibilità e il confronto con i VLE orari per CO (30 mg/Nm³) e NO_x (40 mg/Nm³);
- il valore medio giornaliero calcolato, il numero delle ore di normale funzionamento e il confronto con il VLE giornaliero per NO_x (30 mg/Nm³);
- i valori orari di T e portata dei fumi, di potenza media erogata e di consumo di gas.

Inoltre, si richiede al gestore di controllare i dati SME registrati nel corso degli ultimi 12 mesi al fine di verificare eventuali superamenti dei valori orari di CO e NO_x che possano emergere dal confronto con i VLE orari prescritti dall'AIA e di comunicare agli enti di controllo gli esiti di tale verifica.

Il GI ha acquisito anche i dati di media minuto relativi al transitorio di avviamento che si è verificato al TG 62, dalle ore 15:43 alle ore 17:56 (133 minuti) del 8 marzo 2021, al fine di verificare l'andamento delle emissioni e il calcolo dei flussi massici. Nel report SME mensile relativo al TG 62, nel giorno 8/03/2021 risultano 6 ore di normale funzionamento, con una concentrazione media di CO pari a 0,9 mg/Nm³ e un flusso massico pari a 0,007 t/giorno, che non tiene conto delle emissioni di CO rilasciate durante il transitorio (della durata di 133'), in corrispondenza del quale risultano emesse circa 6,2 t di CO, come risultato della sommatoria dei prodotti della concentrazione per la portata fumi calcolati su base minuto. In conclusione, il calcolo dei flussi massici viene effettuato solo sulla base delle ore di normale funzionamento e, pertanto, non sono considerati i contributi dovuti ai transitori.

Pertanto, si ritiene necessario implementare un report SME relativo al calcolo dei flussi massici, che tenga conto anche dei contributi dovuti ai transitori: a tal proposito, si evidenzia la necessità di registrare anche i valori delle concentrazioni delle emissioni dei transitori, che, pur essendo esclusi dall'elaborazione dei valori medi orari e giornalieri ai fini della verifica del rispetto dei VLE in concentrazione (per i quali si considerano solo le concentrazioni associate alle ore di normale funzionamento), devono contribuire al calcolo dei flussi massici emessi durante l'esercizio dell'impianto (sia in normale funzionamento sia nei transitori di avviamento e arresto).

L'algoritmo di calcolo deve consentire di produrre i flussi massici come risultato della sommatoria dei prodotti della concentrazione dei parametri su base minuto per la portata fumi su base minuto.

Da un'analisi dell'ultimo rapporto AST relativo allo SME del TG 63, emesso dal CESI ai sensi della norma UNI EN 14181: 2015 in data 05/10/2020, è emerso che sono stati correttamente considerati i limiti di emissione per il TG 63, con la base temporale prescritta dall'AIA, e che sono

state effettuate le verifiche degli analizzatori di CO, NO_x, O₂, H₂O e dello SME, di seguito riportate.

È stato effettuato un controllo dello stato di taratura degli analizzatori e sono state eseguite le prove funzionali preliminari alle verifiche: prova di tenuta per verifica del flusso della strumentazione, controllo di zero e span, verifica di linearità, verifica efficienza convertitore NO₂ → NO.

Nelle giornate dal 7 al 9 luglio 2020 sono state eseguite le misure previste dalla norma per la prova di assicurazione qualità degli SME “AST”, che hanno dato esito positivo di superamento del test di variabilità dello SME e hanno confermato sia la retta di taratura, derivante dalle prove di QAL 2 per tutti i parametri, sia i range superiori dell'intervallo di taratura valido per CO e NO_x.

È stato effettuato anche il calcolo dell'Indice di Accuratezza Relativo (IAR), in conformità alle indicazioni del §4.4 dell'Allegato VI alla Parte V del DLgs 152/06.

La visita in loco ha comportato campionamenti allo scarico ITAR e le attività analitiche conseguenti sono disponibili.

L'esito delle attività analitiche è riassunto nel seguito.

In data 07.06.2021, dal pozzetto d'ispezione posto in uscita all'impianto ITAR è stato prelevato un campione di acque reflue fluenti, in modalità istantanea trattandosi di scarico periodico (discontinuo). Sono state prelevate 4 aliquote di campione sia in vetro che in polietilene (alcune stabilizzate per ricerche specifiche) secondo le modalità descritte nel verbale di prelievo (allegato) redatto in presenza del consulente ambientale del gestore. I campioni conservati in cassetta termica sono stati consegnati al Laboratorio per l'esecuzione delle analisi indicate nel foglio di lavoro. È stato dato avviso alla parte dell'ora e della data d'inizio dell'apertura del campione e dell'inizio delle attività analitiche.

Le attività analitiche si sono concluse il 30.06.2021 ed il 06.07.2021 è stato redatto il relativo rapporto di prova n° 202104832.01.

Dall'esame del rapporto di prova (allegato) è emersa la conformità dei parametri analizzati ai limiti dell'autorizzazione rilasciata.

Nel seguito è riportata una sintesi delle evidenze oggettive emerse nel corso della visita ispettiva.

In merito al punto del verbale relativo al sopralluogo presso i depositi temporanei di rifiuti, il GI ha chiesto al Gestore di stoccare tutti i rifiuti sotto la copertura e di posizionare in corrispondenza della rampa di accesso un sistema di contenimento, da realizzare entro e non oltre il mese di luglio 2021.

In riscontro a tale richiesta, il Gestore ha trasmesso con nota prot. ENEL-PRO-29/07/2021-0011874 acquisita al prot. ARPA al n° 39074 del 30.07.2021, la documentazione attestante la realizzazione del sistema di contenimento.

In relazione alla verifica documentale alla campagna di rilevamento del clima acustico, il GI ha richiesto l'invio, entro il mese di giugno 2021, di una relazione contenente la rielaborazione, ai sensi del D.M del 16/03/1998, delle misure già effettuate, specificando meglio le condizioni con le quali sono state fatte le misure, anche in relazione alle postazioni di misura.

In riscontro a tale richiesta, il Gestore ha trasmesso con nota prot. n. 9413 del 17/06/2021 la documentazione richiesta.

A seguito di valutazione della documentazione inviata, il GI ha rilevato che:

a) nelle valutazioni esaminate non risulta alcuna indicazione relativa all'avvenuta calibrazione della strumentazione prima e dopo il ciclo di misura in ottemperanza a quanto indicato dall'art. 2 c.3 del D.M. 16/03/98;



b) la valutazione del criterio differenziale a finestre aperte nel punto denominato I3 e riportata nel documento ASP21AMBRT010-00 non risponde ai criteri di cui all'art. 4 c.1 del DPCM 14/11/97 e All. B c.5 del DM 16/03/98, poiché effettuata all'esterno dell'ambiente abitativo.

Per quanto precede, i chiarimenti contenuti nel documento sopracitato (pag. 7 del documento ASP21AMBRT010-00 del 15/06/2021) non possono giustificare una diversa modalità di valutazione del criterio differenziale che ai sensi del D.M. 16/3/98 deve essere effettuata all'interno di un ambiente abitativo.

3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere

Per effetto dell'attività di controllo sono state individuate alcune condizioni per il Gestore, indicate nei verbali di cui sopra o emerse nel corso degli approfondimenti successivi.

In particolare:

- 1) In relazione alla verifica degli SME installati ai camini C3 (punto di emissione del TG 62) e C4 (punto di emissione del TG 63), il gestore deve modificare gli attuali valori limite di riferimento per la verifica delle emissioni al rispetto dei VLE con quelli prescritti dall'AIA e cambiare l'impostazione dei report SME.

In particolare, dovrà implementare un report SME giornaliero, in cui siano riportati i seguenti dati:

- a. i valori medi orari elaborati per CO, NO_x e O₂, il relativo indice di disponibilità e il confronto con i VLE orari per CO (30 mg/Nm³) e NO_x (40 mg/Nm³);
- b. il valore medio giornaliero calcolato, il numero delle ore di normale funzionamento e il confronto con il VLE giornaliero per NO_x (30 mg/Nm³);
- c. i valori orari di T e portata dei fumi, di potenza media erogata e di consumo di gas.

Inoltre, è necessario implementare un report SME relativo al calcolo dei flussi massici, che tenga conto anche dei contributi dovuti ai transitori: a tal proposito, dovranno essere registrati anche i valori delle concentrazioni delle emissioni dei transitori, che, pur essendo esclusi dall'elaborazione dei valori medi orari e giornalieri ai fini della verifica del rispetto dei VLE in concentrazione (per i quali si considerano solo le concentrazioni associate alle ore di normale funzionamento), devono contribuire al calcolo dei flussi massici emessi durante l'esercizio dell'impianto (da considerare sia in normale funzionamento sia nei transitori di avviamento e arresto). L'algoritmo di calcolo deve consentire di produrre i flussi massici come risultato della sommatoria dei prodotti della concentrazione dei parametri, rilevata su base minuto, per la portata fumi, rilevata su base minuto.

A valle di queste modifiche, il gestore dovrà controllare i dati SME registrati nel corso degli ultimi 12 mesi, al fine di verificare eventuali superamenti dei valori orari di CO e NO_x che possano emergere dal confronto con i VLE orari prescritti dall'AIA e comunicare agli enti di controllo gli esiti di tale verifica.

- 2) In relazione alla gestione del deposito temporaneo di rifiuti, identificato come n. 8, il Gestore dovrà stoccare tutti i rifiuti pericolosi sotto una copertura e dovrà posizionare, in corrispondenza della rampa di accesso al deposito, un sistema di contenimento che eviti che lo spandimento accidentale e/o che le acque meteoriche di dilavamento del piazzale possano fuoriuscire dalla rampa di accesso al deposito.
- 3) In relazione agli autocontrolli agli scarichi idrici effettuati dal gestore, il GI ha fatto delle osservazioni sulle modalità di campionamento, in quanto vengono prelevati solo campioni

istantanei sia sugli scarichi a carattere discontinuo sia sull'unico scarico continuo SF1 (acque di raffreddamento), a prescindere dalla durata di tali scarichi. Inoltre, non viene segnalato l'orario di campionamento effettivo per ciascun prelievo effettuato, né sono riportate indicazioni o misure di flusso all'atto del campionamento. Infine, è stato riscontrato che l'accettazione in laboratorio dei campioni avviene diversi giorni dopo il campionamento, pur essendo effettuato da personale del laboratorio incaricato. Pertanto, è stato richiesto al gestore di ottemperare alle seguenti condizioni già dalla prima campagna utile, prevista a giugno 2021, rendendo disponibili i rapporti di prova agli enti di controllo:

- a. prevedere un campionamento medio composito su tre ore, laddove lo scarico si attivi per più di 3 h consecutive;
 - b. riportare l'orario di esecuzione e la misura della portata allo scarico, laddove disponibile e, in assenza del dato, dare indicazioni sullo scarico attivo anche attraverso immagine fotografica all'atto del prelievo;
 - c. fare presente al laboratorio incaricato di procedere all'accettazione dei campioni e all'avvio dell'attività analitica a ridosso del campionamento o, comunque, nel più breve tempo possibile;
 - d. associare a ciascun RdP il relativo verbale di campionamento;
 - e. rendere disponibile una planimetria con l'ubicazione di tutti i pozzetti fiscali, georeferenziati e con la stessa denominazione riportata sui RdP.
- 4) In relazione alla campagna di rilevamento dell'impatto acustico, il Gestore dovrà effettuare la valutazione del criterio differenziale ai sensi del D.M. 16/3/98, ovvero all'interno di un ambiente abitativo.

Tali condizioni sono state comunicate al Gestore in sede d'ispezione.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti dell'attività di controllo.

Date attività di controllo	Dal 03/06/2021 al 09/06/2021
Data visita in loco	Dal 08/06/2021 al 09/06/2021
Data chiusura attività controllo	09/06/2021
Campionamenti	SI
Condizioni per il gestore	SI

Nel corso dell'elaborazione del presente rapporto conclusivo è pervenuta la documentazione che si allega, in risposta alle azioni da intraprendere a carico del gestore. In particolare e relativamente al punto 2 il gestore ha fornito evidenza dell'avvenuta ottemperanza a quanto prescritto. Anche per il punto 3 sono stati forniti gli elementi che comprovano l'adeguamento documentale e tecnico a quanto evidenziato dal G.I. Per il punto 4 il gestore ha inviato una comunicazione nella si riportavano le date previste per i nuovi rilievi fonometrici. In ultimo con riferimento a quanto evidenziato e prescritto al punto 1 del paragrafo 3.2 il Gestore dovrà adeguarsi entro la data del 31.10.2021, trasmettendo la comunicazione degli esiti della verifica sui dati SME.